



Istituto Comprensivo di Cembra

Scuola primaria e secondaria di primo grado

REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI

(ultima modifica approvata con Delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 11 del 25 giugno 2019)

Il presente documento, deliberato dal Consiglio dell'Istituzione nella seduta del 27.09.2011 e aggiornato nelle sedute del 19 giugno 2018 e 25 giugno 2019, stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso ai Plessi dell'Istituto Comprensivo di Cembra e alla vigilanza sugli alunni, norme a cui il personale scolastico, gli alunni ed i loro genitori devono attenersi.

PREMESSA

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di riaffidarli, al termine delle attività scolastiche, ad un familiare o a un suo delegato, che deve essere maggiorenne.

La Cassazione Civile Sez. I, con sentenza n. 3074 del 30/3/99, pronunciandosi in merito, ha circostanziato gli ambiti di responsabilità di cui ci si occupa: "L'Istituto d'Istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì "normale e prevedibile".

Ne consegue che gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico.

I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Il dirigente scolastico ha il compito di fornire disposizioni organizzative per la gestione dell'entrata, dell'uscita e la sorveglianza degli alunni durante le attività – tenuto conto dei criteri e delle indicazioni generali fornite dal Consiglio dell'Istituzione.

Il tutto va ricordato con quanto previsto dalla nuova Legge n. 148/2017 con la quale il legislatore ha introdotto la possibilità per i genitori e/o responsabili dei minori di anni 14 di autorizzarne l'uscita autonoma al termine delle lezioni.

Art. 1 – Entrata degli alunni Scuola Primaria

L'entrata e l'uscita degli alunni e dei genitori avviene solo dal cancello o ingresso principale di ciascun plesso.

Sulla base di specifica Ordinanza del Sindaco del Comune che preveda la trasformazione dei cortili antistanti i plessi in aree destinate all'uso pubblico nei periodi immediatamente precedenti e successivi alle attività didattiche, è autorizzato l'accesso di genitori ed alunni alle aree esterne della scuola 15 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche. Durante tale periodo, anche all'interno dei cortili, la vigilanza deve essere effettuata dai genitori.

In assenza di uno specifico provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale, di norma nessun alunno o genitore può accedere ai cortili antistanti le scuole prima dei 5 minuti antecedenti le lezioni o dopo l'uscita delle classi da scuola. Eventuali autorizzazioni in deroga per giustificati motivi sono stabilite dal dirigente scolastico, compatibilmente con le risorse a disposizione della scuola.

Gli **alunni** entrano nell'edificio scolastico, cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche - secondo gli orari definiti per ciascun plesso, portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico - accompagnati dai rispettivi insegnanti in servizio alla prima ora.

Il **personale scolastico** vigila in prossimità dell'ingresso e nell'atrio della scuola.

Gli alunni trasportati, che giungono a scuola prima dell'avvio delle attività, sono affidati alla vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici incaricati dal Dirigente con apposita determinazione, per ciascun anno scolastico. Per tutti gli altri alunni, la scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico. In caso di **sciopero**, di assemblea o di altre situazioni non prevedibili che impediscono la normale attività didattica, verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai familiari; la vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con i collaboratori scolastici presenti a scuola.

Art. 1 bis - Art. 1 bis – Entrata alunni Scuola Secondaria di I Grado

Gli alunni entrano nell'edificio scolastico, cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche - secondo gli orari definiti per ciascun plesso e portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico - accompagnati dai rispettivi insegnanti in servizio alla prima ora. Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado si recano in autonomia verso le rispettive aule o verso le aule disciplinari.

I Docenti attendono gli alunni nelle aule, vigilando comunque sui loro spostamenti nei corridoi. I Collaboratori Scolastici vigilano in prossimità dell'ingresso e nell'atrio della scuola, nonché lungo le scale laddove necessario. Ciascun plesso si dota, come di prassi, di un piano di vigilanza con precise indicazioni che tengano conto dello specifico contesto.

Art. 2 – Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche.

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche spetta rigorosamente ai docenti in servizio – secondo gli orari stabiliti ufficialmente -, coadiuvati dal collaboratore scolastico preposto al piano/zona che sorveglierà, oltre il corridoio e atrio di competenza, anche i bagni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e

alle cose.

Art. 3 - Vigilanza tra i cambi di turno dei docenti nelle classi della Scuola Primaria

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso al coordinatore di plesso o all'ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti necessari provvedimenti.

Art. 3 bis – Scuola Secondaria di I Grado- Vigilanza tra i cambi di turno dei docenti nelle classi.

E' necessario prestare particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Nel caso delle aule disciplinari, gli alunni vi si recano direttamente. Gli alunni che invece devono recarsi nei laboratori del fare o simili attendono l'arrivo del docente dell'ora, affinché possa effettuare l'appello; successivamente si recano in autonomia nei suddetti laboratori.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli alunni avvisando tempestivamente del disguido chi di competenza, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 4 – La vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa.

L'intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, nel corridoio antistante l'aula o nell'aula – secondo le indicazioni stabilite dal coordinatore di plesso per tutte le classi della singola sede scolastica.

Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nelle classi e, in base a turni definiti da ciascun plesso, in servizio durante la refezione.

Un apposito Piano di vigilanza è predisposto da ciascun coordinatore di plesso e/o responsabile degli orari nel plesso - prima dell'avvio delle attività didattiche. Tale Piano è affisso all'albo del plesso e depositato presso la Segreteria di Istituto. Le eventuali revisioni sono autorizzate dalla Direzione.

Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza. Il Responsabile Amministrativo indicherà nel Piano orario dei collaboratori scolastici gli specifici turni di sorveglianza assegnati a ciascun collaboratore (alunni trasportati, mensa, ricreazione).

Art. 5 – Vigilanza degli alunni di Scuola Primaria durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da

un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, per non arrecare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita della scuola.

Art. 5 bis – Scuola Secondaria di I Grado - Comportamento degli alunni durante gli spostamenti e norme di vigilanza da seguire al termine delle lezioni

Tutti gli spostamenti devono essere effettuati in ordine e in silenzio, per non arrecare disturbo alle altre classi. Anche in corrispondenza del termine delle lezioni, si adottano le stesse modalità di spostamento e sorveglianza di cui all'art. 1.

Art. 6 – La vigilanza degli alunni con disabilità.

La vigilanza sui minori diversamente abili, se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente educatore assegnato o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.

Art. 7 – Uscita degli alunni dalla scuola

1. USCITE DURANTE LE ATTIVITA' SCOLASTICHE

Gli alunni della scuola primaria e della Scuola Secondaria di I Grado possono uscire da scuola durante le attività scolastiche, solo se accompagnati da un genitore/affidatario o loro delegato e previa sottoscrizione dell'autorizzazione da parte degli stessi, tramite diario o apposita funzionalità del registro elettronico.

2. USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni minori di anni 14 devono essere riconsegnati ai genitori/affidatari o a persona da questi formalmente delegata (modulo di delega di affido temporaneo: vedi comma 5), **fatti salvi i casi in cui i genitori abbiano trasmesso alla scuola l'autorizzazione all'uscita autonoma ai sensi della L. 148/2017.**

3. ALUNNI AUTORIZZATI ALL'USCITA AUTONOMA

Per gli alunni autorizzati all'uscita autonoma si procede pertanto come segue:

- A. **ALUNNI NON TRASPORTATI:** Al termine delle lezioni vengono accompagnati all'uscita dagli insegnanti e possono recarsi a casa in autonomia.
- B. **ALUNNI TRASPORTATI:** in considerazione delle primarie esigenze di tutela della sicurezza dei minori, all'arrivo a scuola e al termine delle lezioni gli alunni vengono comunque accolti e sorvegliati dal personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione all'uscita autonoma.

4. Con riferimento al comma 3 B), l'eventuale introduzione in futuro di altre forme di

sorveglianza (vigili urbani, nonni vigile, ecc.) potrà far decadere l'obbligo di vigilanza da parte della scuola.

5. Deleghe di affido temporaneo. Nei casi in cui è prevista la presenza dei genitori/affidatari all'uscita, è possibile ricorrere, se necessario, a deleghe di affido temporaneo. L'ufficio di segreteria della scuola provvede ad acquisire tutti i nominativi e copia del documento di identità delle persone maggiorenni a cui si potrà affidare l'alunno nel caso i genitori fossero impossibilitati al ritiro dello stesso.

La segreteria della scuola provvede anche a fornire alla famiglia le indicazioni necessarie affinché l'insegnante sia avvertito in tempo utile, qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

1. Nei casi in cui è prevista la presenza dei genitori/affidatari all'uscita (o loro delegati) e qualora essi siano in ritardo protratto oltre i 5 minuti, è opportuno che il genitore/affidatario/delegato avverta telefonicamente la scuola. In assenza del genitore/affidatario/delegato all'uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni affida l'alunno al collaboratore scolastico ed avvisa il coordinatore di plesso o l'ufficio di segreteria che provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila sull'alunno in attesa dell'arrivo del genitore o suo delegato. Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia dell'alunno.
2. I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, affinché sia possibile contattarli in caso di necessità.
3. I genitori, in attesa dei propri figli, non devono assembrarsi davanti al cancello, per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato all'interno del cortile o fuori da esso.
4. Scuole Primarie - Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano la classe ordinatamente in prossimità dell'uscita. Un collaboratore vigila in prossimità dell'uscita in modo da prevenire e controllare eventuali situazioni che possano mettere in pericolo l'incolumità degli alunni.
5. I collaboratori scolastici in servizio e i docenti appositamente incaricati vigilano sugli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico e li accompagnano ordinatamente nell'edificio scolastico e verso il mezzo di trasporto.

Art. 8 – La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche.

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, secondo le indicazioni previste dal Regolamento apposito, approvato dal Consiglio dell'istituzione.

Art. 9 – La vigilanza degli alunni durante le attività facoltative opzionali

La vigilanza sugli alunni durante le attività facoltative opzionali, previste nel Progetto di Istituto, deve essere costantemente assicurata dai docenti incaricati di tali attività. In questo caso gli alunni della SSPG attendono il docente nell'atrio della Scuola, mentre gli alunni della SP vengono accompagnati dal Docente nelle aule, se diverse da quelle in cui si svolgono normalmente le lezioni.

Art. 10 – Vigilanza in situazioni particolari e di criticità.

Al fine di prevenire disagi a carico degli utenti e garantire comunque la vigilanza dei minori affidati alla scuola anche in situazioni di criticità causate da eventi atmosferici o altro, si ribadiscono le norme di comportamento a cui il personale scolastico deve attenersi in tali circostanze.

A) Ai sensi dell'art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98, la competenza a chiudere le scuole ovvero a sospendere l'attività didattica "in casi gravi ed urgenti" è del Presidente di Provincia, per le istituzioni scolastiche secondarie di II grado e del Sindaco per quelle di grado inferiore.

Da quanto sopra deriva che le predette autorità, in piena autonomia organizzativa e decisionale, possono disporre:

- la totale chiusura delle scuole, nel caso che le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere in modo assoluto la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche anche con mezzi pubblici;
- la sospensione delle attività didattiche, nel caso che le difficoltà determinino dei disagi, come ad esempio ritardi eccessivi, assenze degli alunni e/o dei docenti al punto tale da compromettere l'efficacia stessa dell'attività didattica, ma non la completa impossibilità di raggiungere la scuola.

In tal caso, il Dirigente scolastico attiva la procedura prevista in modo da comunicare al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività.

a) La valutazione di procedere alla sospensione delle attività didattiche successivamente al normale avvio delle lezioni, anche con ridotto numero di alunni, è rimessa al Dirigente Scolastico, tenendo conto dell'opportunità ovvero della necessità di anticipare l'uscita degli alunni delle scuole, in caso di paventato blocco stradale o di altre situazioni di rischio o pericolo accertate, comunque preavvertendo le famiglie nelle forme e nei modi ritenuti più idonei. In caso di sospensione delle attività didattiche gli alunni dovranno essere vigilati dalle insegnanti in servizio e riaffidati, dalle stesse insegnanti, ad un genitore o ad una persona da lui delegata in modo formale.

b) In caso di funzionamento del servizio scolastico, si dovrà evitare in modo assoluto che alunni arrivati a scuola siano rimandati indietro o lasciati fuori dalla scuola in attesa di un'eventuale decisione di chiusura: si dovrà attivare una procedura di accoglienza al fine dello svolgimento delle lezioni o allo scopo di garantire la semplice custodia degli alunni in attesa della comunicazione di sospensione delle attività didattiche alle famiglie.

Art. 11.

Non è permesso sostare nell'edificio scolastico o nel cortile antistante al di fuori degli orari definiti per ogni Plesso della scuola primaria o secondaria – fatte salve le autorizzazioni specificamente concesse dal dirigente scolastico o dalle Amministrazioni Comunali, previo nullaosta dell'Istituzione Scolastica, per attività esterne realizzate negli edifici scolastici. Tali attività sono regolate da apposite Convenzioni, a cui si rinvia, tra Istituto Comprensivo di Cembra e Amministrazioni Comunali proprietarie degli edifici.

Art. 12.

Nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano degli alunni, i cortili non saranno accessibili a persone esterne durante la pausa pranzo. Gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica, attendono la ripresa delle lezioni pomeridiane fuori dal cancello del cortile della scuola ed entrano nell'edificio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 13.

Non è consentito l'accesso all'edificio scolastico o al cortile antistante con animali domestici o con mezzi di trasporto, salva specifica autorizzazione del dirigente o suo delegato.

Cembra-Lisignago, 25 giugno 2019

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Francesca Lasaracina